



SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio Studi

*Ufficio ricerche sulle questioni regionali
e delle autonomie locali*

PARI OPPORTUNITA'

e

NORMATIVA REGIONALE

Documentazione di base

PARI OPPORTUNITA'
e
NORMATIVA REGIONALE

*realizza
to da:
Emanuela
Catalucci*

Marzo 2004

INDICE

▪ ABRUZZO	PAG. 1
▪ BASILICATA	“ 3
▪ CALABRIA	“ 5
▪ CAMPANIA	“ 7
▪ EMILIA ROMAGNA	“ 11
▪ FRIULI VENEZIA GIULIA	“ 15
▪ LAZIO	“ 17
▪ LIGURIA	“ 19
▪ LOMBARDIA	“ 21
▪ MARCHE.....	“ 23
▪ MOLISE	“ 27
▪ PIEMONTE	“ 29
▪ PUGLIA.....	“ 31
▪ SARDEGNA	“ 33
▪ SICILIA	“ 35
▪ TOSCANA	“ 37
▪ TRENTINO ALTO ADIGE- PP.AA. TRENTO E BOLZANO	“ 39
▪ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (LEGGE ELETTORALE)	“ 41
▪ UMBRIA.....	“ 43

▪ VALLE D'AOSTA	“ 45
▪ VALLE D'AOSTA (LEGGE ELETTORALE).....	“ 47
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 49, ANNO 2003	“ 49
▪ VENETO.....	“ 59

AVVERTENZA

Vengono presentate in questa raccolta le disposizioni normative previste dai testi statutari in discussione presso le Regioni a statuto ordinario - o negli statuti già approvati - relative alla promozione della parità e delle pari opportunità fra i sessi.

In particolare, si è fatto riferimento - sulla base di quanto risultante dai web site delle regioni - a testi di Statuto approvati per le Regioni Abruzzo, Calabria e Puglia; a bozze in discussione per Basilicata, Campania, Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Per le Regioni a statuto speciale si sono analizzati gli statuti vigenti, come modificati dalla legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001 "Disposizioni concernenti l' elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".

La ricerca comprende anche, per le Autonomie differenziate, le leggi elettorali relative alla Regione Val d'Aosta ed alla Provincia Autonoma di Trento in cui sono state introdotte norme a tutela delle pari opportunità nella rappresentanza politica. Per la Valle d'Aosta viene poi riportata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2003, con la quale sono state respinte le questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali sulle "pari opportunità" in relazione agli articoli 3 e 51 Cost.

ABRUZZO

*Testo del nuovo Statuto approvato in prima lettura dal Consiglio Regionale il 23-24 settembre 2003
e il 30 dicembre 2003*

Articolo 6

L'uguaglianza tra uomini e donne.

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere e promuove l'uguaglianza dei diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Articolo 79

La Commissione regionale per le pari opportunità

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali; esprime pareri sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza.

BASILICATA

*Proposta di legge statutaria
(Licenziata dalla Commissione Riforme in data 22/12/2003)*

Articolo 2

Principi e finalità

1. La Regione concorre con le istituzioni statali e locali ad attuare i principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana ed informa il proprio ordinamento ai principi di centralità della persona, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini, sussidiarietà, garantendo i valori di libertà, uguaglianza, democrazia plurale, rappresentativa e diretta, giustizia, pace, solidarietà.

Articolo 3

Uguaglianza e pari dignità sociale

1. La Regione ispira la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, operando per la rimozione di tutti gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale;
- b) l'affermazione dell'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne;
- c) la garanzia dei diritti delle persone e dei gruppi sociali più deboli della popolazione, operando per superare le situazioni, anche transitorie, di necessità e di bisogno, per eliminare tutte le cause che determinano la disuguaglianza, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, agli anziani ed ai minori;
- d) il diritto all'informazione promuovendo il pluralismo delle fonti, la parità di accesso ad esse di tutti i cittadini, una adeguata organizzazione dei relativi servizi e la valorizzazione del sistema locale delle comunicazioni;
- e) il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali dei cittadini.

Articolo 5

Pari opportunità

- 1. La Regione garantisce, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale, economica e politica tra i sessi.
- 2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi negli organi elettivi la legge regionale stabilisce condizioni di parità per l'accesso alle liste nelle consultazioni elettorali, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7 della Costituzione.
A tale scopo la legge elettorale prevede vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
- 3. La Regione assicura una presenza significativa delle donne negli organi di governo e in tutte le amministrazioni pubbliche regionali. La legge regionale prevede le modalità di nomina dei dirigenti degli uffici e di conferimento degli incarichi pubblici in modo che sia assicurata la parità di accesso tra i sessi.
- 4. È istituita, altresì, presso il Consiglio regionale, la commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.

5. La legge regionale disciplina il numero dei componenti, le procedure di nomina, gli strumenti e le strutture operative in dotazione, i settori specifici di intervento e le modalità di funzionamento della commissione.

Articolo 3

Sistema elettorale

1. Nell'ambito dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, stabilisce:

- a) il sistema di elezione dei consiglieri e del Presidente della Giunta regionale;
- b) le modalità di proclamazione degli eletti;
- c) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri, nonché i casi di incompatibilità del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti, anche esterni, della Giunta;

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

CALABRIA

Testo approvato nella 67^ seduta del 13 maggio 2003 e confermato in seconda lettura nella 74^ Seduta del 31 Luglio 2003

Articolo 2

Principi e finalità

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b) il riconoscimento dei diritti della fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

- n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;
- q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;
- s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 8

Commissione per le pari opportunità

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Articolo 38

Sistema elettorale

1. Nell'ambito dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, prevede:
 - a) un sistema di elezione su base proporzionale con voto di preferenza e premio elettorale di maggioranza, che garantisca il rispetto della scelta politica per il governo della Regione derivante dalla consultazione elettorale, la stabilità di governo e la rappresentanza delle minoranze;
 - b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
 - c) le modalità con cui sono indicati al corpo elettorale i candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente della Giunta;
 - d) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
 - e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri, nonché i casi di incompatibilità del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti, anche esterni, della Giunta;
 - f) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

CAMPANIA

Progetto di legge statutaria all'esame del Consiglio regionale

Articolo 1

Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana e nel quadro dei principi di adesione all'Unione Europea. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni sulla base dei principi contenuti nella Costituzione e nello Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario ed internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello Stato di diritto e della centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di eguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini, salvaguardando la dignità personale e i diritti umani ed esercitando un sostegno operoso alla ricerca della pace nel mondo. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori comuni, nel rispetto delle diversità e delle minoranze.
3. La Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e delle associazioni intermedie alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

Articolo 6

Diritto al lavoro

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto, di uomini e di donne, ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possano limitarlo o impedirlo.
2. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro dei propri cittadini ed a quelli provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, incentiva la massima occupazione, tutela i diritti dei lavoratori e cura la formazione professionale, anche al fine di favorire l'inserimento dei disabili nella Società e nel lavoro ed assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.
3. La Regione opera affinché ai giovani in età di lavoro siano garantite idonee condizioni di lavoro e per la protezione contro ogni lavoro che possa minarne la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.

Articolo 8

Finalità e obiettivi

1. La Regione, nel rispetto della sua storia, della sua tradizione e della sua eredità culturale di luogo di incontro di civiltà nel Mediterraneo, promuove ogni iniziativa per favorire:
 - a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, la riduzione in schiavitù e contro ogni forma di tratta degli esseri umani, nei confronti di donne, uomini e bambini;
 - b) l'accrescimento per ciascuna persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita, in base alle proprie possibilità e preferenze in contesti liberamente scelti ed intersoggettivamente condivisi;
 - c) il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica;

- d) il divieto delle pratiche eugenetiche finalizzate alla selezione delle persone, il divieto di commercio del corpo umano o di sue parti, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani;
- e) il riconoscimento del principio che il patrimonio genetico di ciascun individuo è bene indisponibile;
- f) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia ed alle unioni familiari, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- g) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la pari opportunità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica; nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive e di governo, rinviando alla legge la previsione dell'obbligo che entrambi i sessi siano rappresentati nelle nomine di competenza regionale;
- h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
- i) il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
- j) la promozione e valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- k) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi;
- l) la tutela delle diversità culturali, religiose e linguistiche;
- m) la realizzazione di un sistema regionale integrato di attività a servizio dei diritti sociali, anche in collegamento con iniziative dei cittadini, singoli e associati. Tale sistema dovrà, in ogni caso, garantire a tutti e ad eguali condizioni un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
- n) la tutela della salute nella definizione ed attuazione di politiche tese a garantire, ad eguali condizioni, un livello elevato di protezione;
- o) l'effettiva tutela dei diritti sociali dei lavoratori nei casi di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, anche mediante la realizzazione e gestione, senza oneri finanziari aggiuntivi, di servizi regionali complementari a quelli statali;
- p) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, ed il superamento delle diseguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- q) il legame con i campani emigrati nel mondo;
- r) la tutela dell'ambiente, la tutela del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, nel rispetto della Costituzione, della giurisprudenza costituzionale, dei principi comunitari e dell'ordinamento internazionale;
- s) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari e dell'ordinamento internazionale.
- t) la pace e la cooperazione per lo sviluppo dei popoli;
- u) la disciplina delle attività sportive;
- v) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, in particolare per motivi legati allo stato civile, alla religione, alle opinioni personali;
- w) la più ampia ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute, alla qualità dello sviluppo sociale ed economico, all'accrescimento delle conoscenze e dei saperi.

x) il conferimento ai Comuni, Province e Città Metropolitane di tutte le funzioni non riconducibili ad esigenze unitarie regionali, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 25

Modalità di elezione, durata della legislatura

1. Il Consiglio regionale è costituito da 80 Deputati, compreso il Presidente e il candidato a Presidente che ha conseguito la seconda cifra elettorale, eletti a suffragio universale e diretto, secondo la legge elettorale approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti il Consiglio.
2. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio.
3. La legge elettorale, nel rispetto dei principi fissati con legge statale, mira ad agevolare la formazione di stabili e chiare maggioranze nel Consiglio regionale, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze e la parità di accesso tra donne e uomini.
4. In ottemperanza al principio di cui al comma 3, la legge elettorale contempla:
 - a) la previsione di un premio di maggioranza da attribuire alla lista o alle liste facenti parte della coalizione vincente;
 - b) la garanzia della rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali;
 - c) un sistema elettorale, con voto di preferenza e con sbarramento.

EMILIA ROMAGNA

Bozza di statuto all'esame dell'Assemblea

Articolo 2

(da approvare)

1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, pluralismo, solidarietà, accoglienza, pari dignità sociale e di genere, pace, rispetto dei diritti umani.

2. La Regione in particolare ispira la sua azione alla tutela ed al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini e la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono la realizzazione;

b) il perseguimento di obiettivi di civiltà, di progresso umano e di solidarietà attraverso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, ed il superamento delle cause che determinano il disagio delle fasce più deboli;

c) la tutela della piena occupazione dei lavoratori, dei loro diritti, della libertà di organizzazione sindacale e la rimozione degli ostacoli che limitano o impediscono il diritto ad un lavoro libero e capace di garantire un'esistenza dignitosa;

d) il riconoscimento delle formazioni sociali – partiti, sindacati, associazioni culturali e di volontariato - in cui si esprime la personalità umana ed il sostegno al libero svolgimento delle relative attività e funzioni;

e) l'impegno per la realizzazione compiuta della parità giuridica, sociale ed economica della donna e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio in ogni aspetto della vita ivi compreso l'accesso alle cariche elettive;

f) il pieno rispetto della persona umana e del suo sviluppo, delle diverse culture, etnie, religioni, l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi e l'impegno alla costruzione di una società multietnica e multirazziale;

g) l'assicurazione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, promuovendo forme di associazionismo economico e di cooperazione e l'impegno a valorizzare i pubblici servizi, adeguandoli alle esigenze dei cittadini;

h) la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, particolarmente degli anziani e portatori di handicap, anche con il personale coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

i) la promozione dell'effettivo diritto allo studio ed alla cultura a tutti i livelli;

j) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, architettoniche, storico-culturali, garantendo alle future generazioni il rispetto della configurazione naturale del territorio e delle specie animali che lo abitano.

Articolo 9

Elezione dell'Assemblea legislativa e Legge elettorale

(approvato nella seduta del 3 giugno 2003)

1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
2. L'Assemblea legislativa è formata da 50 Consiglieri e dal Presidente della Regione.
3. La Legge elettorale si uniforma ai seguenti principi:
 - a) assicurare la rappresentanza proporzionale dell'Assemblea legislativa, adeguandola all'obiettivo di garantire stabili maggioranze, e una equa rappresentanza territoriale su base provinciale;
 - b) regolare l'obbligatorio collegamento di una o più liste per l'elezione dell'Assemblea legislativa con uno dei candidati a Presidente della Regione, da eleggere con voto universale e diretto, personale, eguale, libero e segreto; regolare inoltre l'attribuzione al candidato alla presidenza del voto espresso solo a favore di una lista ad esso collegata, nonché la nullità dei voti espressi per una lista e per il candidato alla stessa non collegato;
 - c) promuovere, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

Articolo 9 bis

Parità tra i sessi

(approvato nella seduta dell'1 luglio 2003)

1. La legge elettorale regionale, al fine di realizzare condizioni di parità tra i sessi per l'accesso alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, ed in attuazione del terzo comma dell'articolo 9 del presente Statuto, prevede che nelle liste elettorali donne e uomini siano presenti in misura paritaria e che vengano dichiarate non valide le liste che non corrispondono a tale condizione.

Articolo 23

Il Presidente della Regione

(approvato nella seduta del 07.10.2003)

1. Il Presidente della Regione:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) nomina e revoca gli Assessori, tra i quali il Vice Presidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi;
 - c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile;
 - e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto, e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;
 - g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;
 - h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le nomine degli Assessori e le altre nomine di competenza del Presidente devono ispirarsi anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, contenuti negli articoli 51 e 117 della Costituzione e nell'art. 9 bis dello Statuto.

Articolo 32

Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini

(approvato nella seduta dell'11.11.2003)

1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disponendo le modalità che ne garantiscano il funzionamento.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Questo testo coordinato, è stato redatto dalla della Segreteria Generale della Presidenza della Regione e della Segreteria generale del Consiglio regionale in attesa della compilazione, da parte del Governo, del nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Sono evidenziate in grassetto le parti modificate ovvero aggiunte dalla legge costituzionale n. 2/2001.

Articolo 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. (1)

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a

suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. (2)

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. (2)

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. (2)

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. (2)

- (1) Le parole .e il Presidente della Regione. hanno sostituito le parole .ed il suo Presidente. per effetto dell.art. 5, comma 1, lett. d), della l. cost. 2/2001.
- (2) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati aggiunti dall. art. 5, comma 1, lett. d), della l. cost. 2/2001.

LAZIO

Proposta di nuovo Statuto della Regione Lazio nel testo deliberato della Commissione Permanente per le Riforme Istituzionali nella seduta n. 23 del 27 ottobre 2003.

Articolo 5 (già art.8)

Diritti fondamentali

1. **La Regione** fa propri i principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2. Riconosce il primato della persona e della vita, salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Opera per rendere effettivo il diritto di ogni persona al lavoro che assicuri un'esistenza dignitosa e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive.
4. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività delle organizzazioni nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.
5. La Regione, in conformità ai principi della Costituzione, collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario e con le confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese, al fine di promuovere la dignità della persona e perseguire il bene della comunità.

Articolo 19

Elezione e composizione

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto e ne fanno parte sessanta consiglieri e il Presidente della Regione.
2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove altresì la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Giunta regionale, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 44 (già art.49)

Composizione della Giunta regionale

1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta regionale deve essere assicurata un'adequata presenza di entrambi i sessi.
2. Il Presidente della Regione, ferme restando le competenze degli organi regionali nonché le attribuzioni della dirigenza, può conferire a consiglieri regionali incarichi specifici, determinando compiti, modalità di svolgimento e termini e dandone comunicazione al Consiglio regionale.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale sono stabilite dalla legge regionale.

Articolo 67 (già art. 75 bis)

Consulta femminile regionale per le pari opportunità

1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra uomini e donne è organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale.
2. La Consulta opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta; esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.
3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

LIGURIA

Testo prevalente elaborato dalla Commissione per lo Statuto e la Legge Elettorale

Articolo 2

Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale

1. La Regione ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà. Tutela la persona, concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo e promuove le condizioni di parità tra uomini e donne.
2. La Regione in particolare:
 - a) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della società regionale esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;
 - b) conforma la propria azione alle caratteristiche storiche, culturali, sociali e geografiche della Liguria, valorizzandone le risorse naturali predominanti;
 - c) persegue obiettivi di efficienza, di efficacia e di qualità;
 - d) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse;
 - e) riconosce il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale nei rapporti con gli Enti locali e la società civile;
 - f) impronta la propria attività al principio di trasparenza.

LOMBARDIA

La Commissione Speciale è orientata ad elaborare progressivamente il testo dello Statuto, utilizzando come traccia della discussione contributi tecnici e bozze di articolato elaborate dall'Ufficio di Presidenza sulla scorta del dibattito in sede plenaria sui singoli temi. Il Collegio degli esperti ha rassegnato in data 30 gennaio 2003 una prima bozza tecnica del nuovo Statuto della Regione Lombardia. La bozza costituisce il testo sul quale avviare il dibattito politico in sede plenaria.

Articolo 6

1. La Regione promuove e garantisce la piena parità fra donne e uomini, rimuovendo, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo in campo sociale, lavorativo, culturale ed economico.
2. Le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e di rappresentanza nelle istituzioni.
3. Una legge regionale determinerà composizione, funzioni e specifiche competenze del Comitato regionale sulla parità, cui spetta il compito di garantire la effettiva attuazione di prevenire e segnalare le concrete violazioni dei principi enunciati nel presente articolo.

MARCHE

Il Titolo II, relativo alla forma di governo regionale, contempla quattro ipotesi, ciascuna delle quali, ai fini di una sua migliore illustrazione, presenta un articolato a se stante.

Articolo 3 ***Eguaglianza***

1. La Regione promuove nell'ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, dedicando particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.
2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali dettano norme idonee a garantire parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina dell'Assemblea e della Giunta.

Articolo 52 ***Commissione per le pari opportunità***

1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso l'Assemblea regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza.

Ipotesi A **Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta**

Articolo 1

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza dell'elezione dell'Assemblea ed è chiamato a fare parte dell'organo consiliare.
2. Entro otto giorni dalla proclamazione il Presidente della Giunta si presenta dinanzi all'Assemblea per illustrare il programma del governo regionale e per presentare i componenti della Giunta, tra i quali indica il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea nella misura massima del 30 per cento dei componenti l'organo esecutivo e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.
3. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del dibattito sugli indirizzi politici e programmatici del governo regionale e sulla sua composizione, il Presidente nomina il Vice Presidente e i membri della Giunta.

Ipotesi B
Indicazione da parte degli elettori
del Presidente della Giunta
in occasione dell'elezione dell'Assemblea

Articolo 2

1. Il Presidente della Giunta entro tre giorni dall'investitura assembleare nomina, anche scegliendoli al di fuori dei componenti dell'Assemblea, i membri della Giunta indicando tra questi il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo e si presenta dinanzi all'Assemblea per esporre gli indirizzi politici e programmatici del governo regionale. I membri della Giunta esterni all'Assemblea non possono essere complessivamente più del 25 per cento dei componenti l'organo esecutivo e comunque deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.
2. Al termine del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale possono essere votati, secondo quanto stabilito dal regolamento interno dell'Assemblea, esclusivamente ordini del giorno diretti a definire ulteriormente gli indirizzi del governo regionale.

Ipotesi B 1
Indicazione da parte degli elettori
del Presidente e del Vice Presidente della Giunta
in occasione dell'elezione dell'Assemblea

Articolo 3

1. Il Presidente della Giunta entro tre giorni dalla delibera assembleare nomina, anche scegliendoli al di fuori dei componenti dell'Assemblea, gli altri membri della Giunta e si presenta dinanzi all'Assemblea per esporre gli indirizzi politici e programmatici del governo regionale. I membri della Giunta esterni all'Assemblea non possono essere complessivamente più del 25 per cento dei componenti l'organo esecutivo e comunque deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.
2. Al termine del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta possono essere votati, secondo quanto stabilito dal regolamento interno dell'Assemblea, esclusivamente ordini del giorno diretti a definire ulteriormente gli indirizzi del governo regionale.

Ipotesi C
Nomina assembleare
del Presidente della Giunta
Articolo 2

1. Il Presidente della Giunta entro tre giorni dall'investitura assembleare nomina, anche scegliendoli al di fuori dei componenti dell'Assemblea, i membri della Giunta indicando tra questi il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo e si presenta dinanzi all'Assemblea regionale per esporre gli indirizzi politici e programmatici del governo regionale.

I membri della Giunta esterni all'Assemblea regionale non possono essere complessivamente più del 25 per cento dei componenti l'organo esecutivo e comunque deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

2. Al termine del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta possono essere votati, secondo quanto stabilito dal regolamento interno dell'Assemblea, esclusivamente ordini del giorno diretti a definire ulteriormente gli indirizzi del governo regionale.

MOLISE

Testo provvisorio redatto dalle sottocommissioni costituite in seno alla Commissione per l'autoriforma, approvato dalla Commissione nel plenum, nella seduta del 30 ottobre 2003, all'esclusivo fine della sua sottoposizione alle osservazioni delle Autonomie locali e funzionali, delle forze sociali ed economiche e degli altri soggetti esterni in sede di audizioni, orientative per la redazione definitiva della proposta.

Articolo 2

Principi e finalità

1. La Regione si fonda sui valori della democrazia repubblicana, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo sostenibile, si ispira ai principi di libertà, di uguaglianza e di solidarietà e si adopera per il radicamento nelle coscienze del valore universale della pace.
2. La Regione fa propri i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Carta europea dell'autonomia locale e della Carta europea dell'autonomia regionale.
3. Nell'espletare il proprio ruolo di promozione dello sviluppo della comunità molisana, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) il riequilibrio economico, sociale, culturale e demografico del territorio all'interno di un ordinato assetto socioeconomico;
 - b) la democraticità dell'ordinamento regionale;
 - c) la piena realizzazione delle pari opportunità;
 - d) la realizzazione di un sistema regionale integrato dell'istruzione e della formazione professionale;
 - e) l'attuazione del diritto al lavoro degli uomini e delle donne;
 - f) il riconoscimento e la tutela delle diversità etniche, culturali, sociali e religiose;
 - g) il riconoscimento e la valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale;
 - h) la realizzazione di un efficace sistema di relazioni con i molisani all'estero, anche al fine di favorire l'esercizio dei loro diritti civili e politici;
 - i) la valorizzazione della famiglia e delle altre formazioni sociali;
 - j) l'uso razionale del territorio, mediante la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, nonché di tutte le forme di biodiversità vegetale ed animale;
 - k) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, con particolare attenzione alle identità e tradizioni delle piccole comunità locali;
 - l) la tutela della salute e la promozione di un adeguato sistema di protezione sociale, con particolare riferimento ai problemi dell'infanzia, degli anziani e dei disabili;
 - m) lo sviluppo coerente del sistema delle Autonomie locali, anche assumendo il ruolo dei piccoli Comuni come uno degli elementi caratterizzanti l'identità regionale;
 - n) la partecipazione attiva ai progetti interregionali, nazionali ed europei di sviluppo.
4. La Regione persegue le proprie finalità ispirando la sua azione:
 - a) al metodo della programmazione concertata e negoziata, garantendo il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'iniziativa economica privata;
 - b) alla collaborazione con le Autonomie locali, con lo Stato, con le altre Regioni, con l'Unione europea e con altri soggetti della comunità internazionale;
 - c) ai principi della sussidiarietà, della differenziazione e della adeguatezza, incentivando la cooperazione e la gestione associata di funzioni tra gli enti locali;

- d) al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) al riconoscimento della partecipazione delle autonomie funzionali al sistema regionale delle autonomie, nei limiti dei rispettivi fini istituzionali;
- f) alla valorizzazione della partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali alla vita delle istituzioni;
- g) a criteri di governo del territorio ispirati prioritariamente alle esigenze di tutela dal rischio sismico ed idrogeologico e di utilizzo ecocompatibile delle risorse ambientali;
- h) a sistemi di tutela della salute e di sicurezza sociale favorenti la prevenzione della malattia e del disagio.

5. La Regione progetta le strategie dello sviluppo sociale ed economico mediante il Piano regionale di sviluppo e l'Atto di pianificazione territoriale e valorizzazione ambientale. Tali atti si formano in collaborazione tra la Regione e gli Enti locali, secondo modalità e criteri che la legge regionale provvede a stabilire.

PIEMONTE

(Articoli approvati in Commissione Speciale)

Articolo 12

Pari opportunità

1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.
2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio regionale e della Giunta.

Articolo 38

La consulta regionale delle elette

1. Presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società.
2. La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della Giunta ed esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.

Articolo 92

Commissione per le Pari Opportunità tra donne e uomini

1. La Commissione per le Pari Opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.
2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disponendo le modalità che ne garantiscano il funzionamento.

PUGLIA

Testo approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21.10.2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004

Articolo 6

1. La Regione garantisce in ogni campo dell'attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.
2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della presenza fra generi.

SARDEGNA

Testo vigente dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2001, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

Articolo 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il **Presidente della Regione**¹.

2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

3. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

4. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale².

¹ Parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2.

² Commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2.

REGIONE SICILIANA

La Commissione Speciale per la revisione dello Statuto ha definito un testo di revisione dello Statuto della Regione siciliana che dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea regionale nel mese di marzo. Si fa qui riferimento al testo vigente dello Statuto.

Articolo 3

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

TOSCANA

Bozza di Statuto per la consultazione presentata alla Commissione Speciale Statuto nel luglio del 2003

Articolo 4 ***Finalità principali***

1. La Regione tutela e valorizza la propria autonomia costituzionale e persegue, tra le finalità prioritarie di governo:

- il diritto al lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
- il diritto alla salute;
- il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- il diritto dei minori, delle persone di diversa abilità, delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
- il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini, in ogni campo della vita e del lavoro;
- la tutela e la valorizzazione della scienza, della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
- la tutela dell'ambiente, dell'equilibrio ecologico, del patrimonio naturale;
- la promozione dello sviluppo economico, secondo principi di sostenibilità e di coesione sociale;
- la valorizzazione dell'iniziativa economica dei privati, del ruolo e delle responsabilità sociali delle imprese e della cooperazione;

(a) - la tutela della famiglia e il riconoscimento delle diverse forme di convivenza familiare	(b) - la tutela e la valorizzazione della famiglia
--	--

- la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli e culture;
- il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata alla razza, alla religione, all'etnia e a ogni altro aspetto della condizione umana;
- la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù;
- la promozione del sistema regionale delle autonomie e la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del proprio territorio;
- il principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

Articolo 6 ***Elezione***

1. Il consiglio regionale è composto da..... consiglieri ed è eletto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.

2. La legge elettorale regionale favorisce la stabilità del governo regionale, anche mediante la previsione di un premio di maggioranza e di soglie di sbarramento; compatibilmente a ciò si ispira a principi di rappresentanza delle liste politiche in proporzione alla rispettiva forza elettorale; salvaguarda la rappresentanza delle minoranze, anche mediante la previsione di un limite massimo di seggi per le liste maggioritarie; favorisce la rappresentanza dei territori provinciali e, nel caso, anche dell'ambito regionale; tutela il principio di pari opportunità tra donne e uomini; disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Articolo 23
Commissione pari opportunità

1. E' istituita con legge regionale la commissione per le pari opportunità fra donne e uomini.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale e con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.
3. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il trentino Alto Adige

Capo II

Organi della Provincia

Articolo 47

Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. **Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima**

legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto.

Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale.

Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia

Articolo 25

Formazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di cinquecento e non più di settecentocinquanta elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Trento per l'elezione del Consiglio provinciale. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di Presidente della Provincia.
2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, il deposito è effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica dei depositanti e dei mandanti è comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.
4. Le sottoscrizioni previste dai commi 1 e 3 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
5. Il candidato alla carica di Presidente della Provincia e i candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.
6. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro. **Nella formazione delle candidature è promossa la rappresentanza di entrambi i sessi.**
7. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati per il Consiglio provinciale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
8. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

9. Con la presentazione della candidatura alla carica di presidente deve essere presentato anche il programma di legislatura.
10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere l'indicazione del candidato alla carica di presidente collegato, nonché la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.

Articolo 26

Programmi di comunicazione politica

1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio provinciale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere provinciale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.
2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). La sanzione è irrogata dal comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi nell'ambito della sua attività di vigilanza.

UMBRIA

Testo iscritto all'ordine del giorno nella seduta del 15 marzo 2004

Articolo 6

Parità

1. La Regione opera per realizzare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive.

Articolo 12

Lavoro e occupazione

1. La Regione assume il lavoro come diritto della persona e condizione di libertà. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuoverne la stabilità e a garantirne la qualità. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e fattore essenziale dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità di accesso al lavoro.
3. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa e favorisce l'innovazione e la qualità delle attività imprenditoriali. Promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali e sostiene, in particolare, le iniziative cooperative, giovanili e non profit.

Articolo 40

Composizione

1. Il Consiglio regionale è composto di 30 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge della Repubblica.
2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
3. La legge elettorale regionale si ispira al principio proporzionale, con i correttivi necessari a garantire la stabilità del governo, anche mediante la previsione di un premio di maggioranza eventuale a favore della coalizione vincente.
4. La legge elettorale garantisce la presenza equilibrata di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive e nella partecipazione politica. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 60

Centro per le pari opportunità

1. La Regione istituisce presso il Consiglio regionale il Centro per le pari opportunità, quale organo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.
2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, che abbiano incidenza sui rapporti fra i sessi.
3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro.

Articolo 64

Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a nove.
3. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale. La percentuale degli Assessori esterni non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo degli Assessori.
4. Nella Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne.
5. La legge elettorale regionale stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta, disciplinando in particolare le situazioni che possono configurare un conflitto di interessi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
6. Gli Assessori esercitano le funzioni ad essi attribuite e delegate dal Presidente e dalla Giunta, conformandosi alle direttive da questi impartite, e sono individualmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

VALLE D'AOSTA

Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Aggiornato con le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Articolo 15

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
(Testo vigente)
*(Gli articoli relativi alle pari opportunità sono stati introdotti dalla
legge regionale n. 21 del 2002)*

Articolo 3 bis

Condizioni di parità tra i sessi

1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Articolo 3 ter

Programmi di comunicazione politica

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.
2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

Articolo 3 quater

Messaggi autogestiti

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.
2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

Articolo 9

Esame e ammissione delle liste

1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
 - a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;
 - b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma due;
 - c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5;

- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
 - e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;
 - f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.
2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma due, compie le seguenti operazioni:
- a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma sei, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste e i relativi contrassegni saranno riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
 - b) assegna un numero a singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti;
 - c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Regione l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 49 ANNO 2003

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 7 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvata il 25 luglio 2002, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta e gli atti di intervento della Consulta Regionale Femminile delle Regioni Valle d'Aosta e Campania;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, e l'avvocato Marinella De Nigris per la Consulta Regionale Femminile delle Regioni Valle d'Aosta e Campania.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2002 e depositato il successivo 12 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e (occorrendo, ove la norma non sia ritenuta di carattere meramente propositivo e non cogente) dell'art. 2, comma 2 (*rectius*: art. 2, comma 1, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 2, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, adottata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* 2 agosto 2002, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)".

L'Avvocatura dello Stato espone che il testo di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, contiene, nel capo I, varie disposizioni di modificazione della normativa per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dettata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. In particolare, l'art. 2 inserisce, dopo l'art. 3 della suddetta legge, un art. 3-bis, sotto la rubrica "condizioni di parità fra i sessi", a termini del quale ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.

L'art. 7, contenente modificazioni dell'art. 9 della medesima legge, al comma 1 prevede che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

L'Avvocatura ricorda ancora che l'art. 15, secondo comma, dello statuto regionale stabilisce, fra l'altro – con enunciazione ritenuta, dalla stessa difesa erariale, di natura programmatica –, che la legge regionale che determina la forma di governo della Regione e le modalità di elezione del Consiglio della Valle, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi ... promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali".

Il disposto dell'art. 7, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui prevede detta invalidità, e l'art. 2, comma 1, nella parte in cui, introducendo l'art. 3-*bis*, comma 2, nel testo della legge regionale n. 3 del 1993, dispone che ogni lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi ("ove questa norma non fosse ritenuta meramente propositiva e priva di valore cogente"), sarebbero in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.

Si riproporrebbe, secondo l'Avvocatura, la stessa situazione di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, che prevedeva che "nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi": di tale disposizione la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, unitamente, per conseguenza, ad altre norme statali e regionali similari, fra le quali anche l'art. 32, commi 3 e 4, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, relativa alla elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

La difesa statale conclude quindi il suo ricorso riproducendo testualmente le considerazioni già svolte dalla Corte in quella sentenza, ritenendole perfettamente pertinenti al caso di specie, in quanto nessuna differenza sostanziale potrebbe farsi fra la previsione di una quota di riserva (pari ad una percentuale delle presenze) e la previsione di una presenza minima quale che sia, anche di un solo candidato, di uno dei due sessi.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

Secondo la difesa regionale, con le più recenti norme costituzionali si è passati dal semplice riconoscimento alle donne dei diritti elettorali attivi e passivi all'affermazione del diritto delle donne ad avere comunque la possibilità di vedere rappresentato il proprio sesso nelle competizioni elettorali. Infatti, ai sensi del vigente testo dell'art. 117 della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le leggi regionali non si devono limitare a riconoscere una eguale possibilità ai due sessi di accedere alle cariche elettive, ma debbono *promuovere la parità di accesso*, introducendo in conseguenza meccanismi che valgano a controbilanciare lo svantaggio che tuttora caratterizza la posizione delle donne nell'accesso a tali cariche.

La difesa regionale ricorda che è in stadio avanzato l'*iter* di approvazione di un disegno di legge di modifica dell'art. 51 della Costituzione, il quale prevede che venga aggiunto al medesimo, con previsione di portata generale, il seguente periodo: "a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La legge regionale impugnata, inoltre – prosegue la difesa regionale – è stata adottata ai sensi dell'art. 15 dello statuto speciale, il cui secondo comma, introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, espressamente prevede fra l'altro che, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che determina la forma di governo della Regione, "promuove

condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali". Sarebbe dunque la stessa norma di rango costituzionale a prevedere che il legislatore regionale debba adottare una disciplina volta a garantire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi nella competizione elettorale, e si tratterebbe, peraltro, di norma del tutto coerente con la previsione del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate, dunque, non sarebbero in contrasto con i principi costituzionali, ma al contrario darebbero attuazione alle precise indicazioni di norme costituzionali di recente intervenute.

3. Hanno depositato due memorie di intervento di identico contenuto la Consulta regionale femminile della Valle d'Aosta e la Consulta regionale femminile della Campania, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

4. In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria illustrativa.

Con gli artt. 2 e 7 della legge regionale statutaria oggetto del ricorso la Regione si sarebbe in realtà limitata a dettare le disposizioni necessarie a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 15 dello Statuto di autonomia speciale della Valle e dal nuovo art. 117 della Costituzione.

Si tratterebbe di previsioni conformi ai vincoli che derivano da una serie di strumenti di diritto internazionale, cui l'Italia ha aderito, e che ribadiscono l'esigenza di una tutela anche attiva della posizione della donna, in particolare per quanto concerne la rappresentanza elettorale (in questo senso, nella memoria si menziona la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985, ai sensi della legge n. 132 del 14 marzo 1985); e di previsioni coerenti alle nuove prospettive emergenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, il cui art. 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

Da ciò si ricaverebbe che il quadro di riferimento costituzionale, rispetto al quale vanno collocate le norme regionali oggi all'esame della Corte, non coincide con quello vigente al momento della sentenza di illegittimità costituzionale n. 422 del 1995, invocata nel ricorso del Governo.

Una vicenda simile di successione nel tempo di parametri costituzionali nella medesima materia, si osserva nella memoria, ha indotto in Francia il *Conseil constitutionnel* a decidere in maniera opposta questioni di legittimità apparentemente analoghe, a seguito dell'introduzione, nell'art. 3 della vigente Carta costituzionale francese, del principio secondo il quale "*La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives*" (ultimo comma, risultante dalla legge costituzionale dell'8 luglio 1999). Sulla base di questa norma, il *Conseil constitutionnel* ha radicalmente mutato indirizzo rispetto alle sue precedenti decisioni, che escludevano la legittimità dell'imposizione di quote legate al sesso nelle liste elettorali, affermando, ora, la legittimità di disposizioni legislative di tutela della presenza nelle liste di candidature femminili.

E' noto, del resto, che, allo stato, il numero degli eletti di sesso femminile nelle consultazioni elettorali in Italia non è affatto in proporzione al numero degli elettori di sesso femminile: di qui,

conclude la Regione, la necessità di eliminare, anche con misure legislative, gli ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di elettorato passivo delle donne in Italia, superando pregiudizi e pratiche consuetudinarie o di altro genere, che di fatto integrano indiscutibili ostacoli, mediante l'introduzione di vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Considerato in diritto

1.– Il Governo, con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", approvata dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei componenti il 25 luglio 2002, e pubblicata per notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del 2 agosto 2002. Successivamente alla proposizione del ricorso la legge regionale impugnata – una volta decorso il termine per la richiesta di *referendum* – è stata promulgata e pubblicata come legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Le disposizioni impugnate, rispettivamente, inseriscono l'art. 3-*bis* e sostituiscono l'art. 9, comma 1, lettera *a*, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Precisamente, il nuovo art. 3-*bis* della legge sull'elezione del Consiglio, inserito dall'art. 2 della legge impugnata, stabilisce, al comma 2, che le liste elettorali devono comprendere "candidati di entrambi i sessi"; a sua volta il nuovo art. 9, comma 1, lettera *a* della legge elettorale, sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge impugnata, prevede che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

Tali disposizioni sono censurate dal ricorrente per contrasto con gli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

Sostiene il Governo che le predette disposizioni – l'art. 7 in quanto espressamente condiziona la validità delle liste alla presenza di candidati di entrambi i sessi, l'art. 2 in quanto venga interpretato non come semplice indicazione programmatica, ma come disposizione vincolante in sede di controllo della validità delle liste presentate – limitano di fatto il diritto di elettorato passivo. Richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 422 del 1995 (che dichiarò l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge prevedenti l'obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle Camere e dei Consigli regionali e comunali), il Governo osserva che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, né quindi come requisito di "candidabilità", poiché questa sarebbe presupposto della eleggibilità; e che pertanto contrasterebbe con il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, sancito dall'art. 3, primo comma, e dall'art. 51, primo comma, della Costituzione, una norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature "qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati". Ad avviso del ricorrente, anche la semplice previsione – come contenuta nella legge impugnata – della necessaria presenza in ogni lista di candidati dei due sessi non si differenzerebbe sostanzialmente, da questo punto di vista, dalla previsione di una "quota" di riserva di candidature all'uno e all'altro sesso.

Il ricorrente richiama bensì la norma, contenuta nell'articolo 15, secondo comma, secondo periodo, dello statuto della Valle d'Aosta (come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001), secondo cui, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge che stabilisce le modalità di elezione del Consiglio regionale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali": ma ritiene che si tratti di una "enunciazione programmatica", onde la norma di legge regionale, secondo cui ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi, potrebbe ritenersi legittima e conforme allo spirito della disposizione statutaria solo se intesa come "norma meramente propositiva, quasi un auspicio"; mentre sarebbe irrimediabilmente illegittima la norma che condiziona a tale presenza la validità delle liste.

2.– Deve essere, anzitutto, dichiarato inammissibile l'intervento spiegato in giudizio dalle Consulte femminili della Campania e della Valle d'Aosta: nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è prevista la possibilità di intervento di soggetti diversi dal titolare delle competenze legislative in contestazione o con queste comunque connesse (cfr. sentenze n. 353 del 2001 e n. 533 del 2002).

3.– La questione è infondata.

3.1.– In primo luogo, deve osservarsi che le disposizioni contestate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità, e nemmeno di "candidabilità" dei singoli cittadini. L'obbligo imposto dalla legge, e la conseguente sanzione di invalidità, concernono solo le liste e i soggetti che le presentano.

In secondo luogo, la misura prevista dalla legge impugnata non può qualificarsi come una di quelle "misure legislative, volutamente diseguali", che "possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)", ma che questa Corte ha ritenuto non possano "incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali", tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza n. 422 del 1995).

Non è qui prevista, infatti, alcuna misura di "disuguaglianza" allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di "compensare" tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti.

Non vi è, insomma, nessuna incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti.

Nemmeno potrebbe parlarsi di una incidenza su un ipotetico diritto di aspiranti candidati ad essere inclusi in lista, posto che la formazione delle liste rimane interamente rimessa alle libere scelte dei presentatori e degli stessi candidati in sede di necessaria accettazione della candidatura (cfr. sentenza n. 203 del 1975). Non si realizza, in tale sede, alcun metodo "concorsuale" in relazione al quale un soggetto non incluso nelle liste possa vantare una posizione giuridica di priorità ingiustamente sacrificata a favore di un altro soggetto in essa incluso.

In altri termini, le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso.

Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l'elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati: tanto meno in quanto, nel caso di specie, l'elettore può esprimere voti di preferenza, e l'ordine di elezione dei candidati di una stessa lista è determinato dal numero di voti di preferenza da ciascuno ottenuti (cfr. articoli 34 e 51 della legge regionale n. 3 del 1993). A sua volta, la parità di *chances* fra le liste e fra i candidati della stessa lista non subisce alcuna menomazione.

3.2.– Non può, d'altronde, dirsi che la disciplina così imposta non rispetti la parità dei sessi, cioè introduca differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura: sia perché la legge fa riferimento indifferentemente a candidati "di entrambi i sessi", sia perché da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto all'altro in ragione del sesso.

3.3.– Neppure, infine, è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel Consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell'uno e dell'altro sesso e gli eletti dello stesso sesso.

4.– Il vincolo che la normativa impugnata introduce alla libertà dei partiti e dei gruppi che presentano le liste deve essere valutato oggi anche alla luce di un quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore all'epoca della pronuncia di questa Corte invocata dal ricorrente a sostegno dell'odierna questione di legittimità costituzionale.

La legge costituzionale n. 2 del 2001, integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali delle Regioni il compito di promuovere "condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", e ciò proprio "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi" (art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto Valle d'Aosta; e nello stesso senso, anche testualmente, art. 3, primo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sicilia, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sardegna, modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 47, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, modificato dall'art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 12, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, modificato dall'art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001).

Le nuove disposizioni costituzionali (cui si aggiunge l'analoga, anche se non identica, previsione del nuovo art. 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale.

Questa Corte ha riconosciuto che la finalità di conseguire una "parità effettiva" (sentenza n. 422 del 1995) fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale. Si tratta, invero, di una finalità – che trova larghi riconoscimenti e realizzazioni in molti ordinamenti democratici, e anche negli indirizzi espressi dagli organi dell'Unione europea – collegata alla constatazione, storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese.

Un aspetto, se non decisivo, certo assai influente del fenomeno è costituito dai comportamenti di fatto prevalenti nell'ambito dei partiti e dei gruppi politici che operano per organizzare la partecipazione politica dei cittadini, anche e principalmente attraverso la selezione e la indicazione dei candidati per le cariche elettive. Così che, già in passato, la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure – tendenti ad assicurare "l'effettiva presenza paritaria delle donne (...) nelle cariche rappresentative" – "liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature" (sentenza n. 422 del 1995), sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei.

Le disposizioni impugnate della legge elettorale della Valle d'Aosta operano su questo terreno, introducendo un vincolo legale rispetto alle scelte di chi forma e presenta le liste. Quello che, insomma, già si auspicava potesse avvenire attraverso scelte statutarie o regolamentari dei partiti (i quali però, finora, in genere non hanno mostrato grande propensione a tradurle spontaneamente in atto con regole di autodisciplina previste ed effettivamente seguite) è qui perseguito come effetto di un vincolo di legge. Un vincolo che si giustifica pienamente alla luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla norma statutaria.

4.1.– Deve peraltro osservarsi che, nella specie, il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell'obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti esso si esaurisce nell'impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le "condizioni di parità" fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi.

5.– In definitiva – ribadito che il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di *chances* delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva – la misura disposta può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21, recante: "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Governo con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.

VENETO

In mancanza di un testo unificato, vengono prese in considerazione le cinque proposte di riforma dello Statuto presentate al Consiglio Regionale

PROPOSTA GALAN

Articolo 5

Finalità istituzionali generali

1. La Regione:

- a) realizza l'autogoverno delle comunità, che costituiscono il popolo veneto, e ne persegue lo sviluppo sociale ed economico in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, assicurando l'affermazione della persona nella solidarietà e nell'eguaglianza;
- b) riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la persona umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale all'interno dei gruppi, delle istituzioni e delle comunità locali; favorisce l'associazionismo e le attività di volontariato;
- c) opera per il pieno riconoscimento dei diritti della famiglia, dei bambini, dei giovani e degli anziani;
- d) concorre a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la realizzazione della parità degli uomini e delle donne nella società, nella cultura e nell'economia; promuove l'eguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive;
- e) favorisce l'iniziativa libera dei cittadini, singoli o associati, volta al compimento di attività di interesse generale, e ciò sulla base del principio di sussidiarietà;
- f) promuove e realizza interventi, eventualmente coordinati con quelli dello Stato e di altre Regioni, finalizzati alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza personale, anche mediante la disciplina dei flussi migratori, in armonia con il primato del diritto di cui all'articolo 2;
- g) opera per l'edificazione di una società che considera i diritti umani e il pluralismo etnico, culturale e religioso come patrimonio proprio e irrinunciabile, secondo l'enunciato dell'articolo 2.

La legge regionale riconosce i diritti e determina i doveri dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

2. La Regione riconosce le particolarità proprie di ciascuna comunità residente; ne persegue lo sviluppo e la salvaguardia attraverso il conferimento di appropriate funzioni.

PROPOSTA CACCIARI

Articolo 12

Gli obiettivi generali

Le attività istituzionali della Regione hanno i seguenti obiettivi:

- la Regione promuove azioni in favore dell'affermazione dei diritti della persona, della famiglia e per le pari opportunità; favorisce il volontariato e l'associazionismo come pratiche per la realizzazione della coesione sociale;
- la Regione persegue uno sviluppo che si fonda su criteri qualitativi quali la promozione dell'autonomia e della responsabilità della persona, la sostenibilità ambientale, la

trasparenza e la legalità dei sistemi concorrenziali, la tutela del consumatore, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

- la Regione sostiene le attività produttive che sono in sintonia con le vocazioni del territorio;

- la Regione opera per rendere effettivi i diritti allo studio, anche operando per elevare l'età dell'obbligo scolastico a diciotto anni, al lavoro e alla formazione permanente. Promuove negli ambiti di propria competenza tutte le azioni che consentono la diffusione delle attività di ricerca e una formazione tecnica, scientifica e culturale completa e costantemente aggiornata;

- la Regione opera per una cultura della pace e della cooperazione internazionale, al fine di ridurre gli squilibri economici e sociali, nel pieno rispetto delle differenze etniche, storiche e religiose.

Articolo 34

Il sistema elettorale

Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione e il Vicepresidente sono eletti a suffragio diretto e congiuntamente. Il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte del Consiglio regionale. Il Vicepresidente assume le responsabilità del Presidente in caso di impedimento o di decesso di quest'ultimo.

Il sistema elettorale consiste nel turno unico con premio di maggioranza.

Nelle liste che si presentano alla competizione elettorale dovrà essere garantita la presenza del cinquanta per cento di ognuno dei due sessi.

PROPOSTA MANZATO

Articolo 2

Poteri e funzioni della Regione

1. I poteri della Regione derivano dalla Costituzione, dal presente Statuto e dal popolo veneto.

2. La Regione acquisisce le competenze esclusive nelle materie previste dalla Costituzione e adotta ulteriori provvedimenti finalizzati alla devoluzione dei poteri esclusivi nelle altre materie.

3. La Regione del Veneto:

- a. esercita i propri poteri e funzioni secondo principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, avuto riguardo al contenimento della spesa e della pressione fiscale;
- b. rimuove gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del cittadino e la sua eguaglianza nei confronti delle pubbliche autorità legislative, giudiziarie e amministrative;
- c. tutela e promuove lo sviluppo e la difesa della famiglia;
- d. garantisce la sicurezza dei cittadini nel territorio veneto;
- e. tutela e promuove lo sviluppo della persona secondo principi di solidarietà sociale, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;

f. promuove una politica di superamento di ogni discriminazione tra i propri cittadini e tra i sessi, inclusa la parità di accesso alle cariche elettive, in conformità ai principi dell'ordinamento statale e comunitario;

g. promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività regionale;

h. adotta politiche di prevenzione e di riscatto dal disagio sociale ed economico, in tutte le sue forme, dei cittadini veneti;

i. favorisce l'accesso ai più alti gradi di istruzione dei propri cittadini sulla base del merito senza alcuna discriminazione sociale, economica o religiosa;

j. recupera, tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni del popolo veneto;

k. sostiene e valorizza i veneti emigrati nel mondo, prevedendo una loro rappresentanza democraticamente eletta nel Parlamento veneto;

l. emana corpi organici di disposizioni legislative e di indirizzo amministrativo nelle materie attribuite dall'ordinamento in via esclusiva con il vincolo dell'osservanza delle norme costituzionali e comunitarie e degli obblighi internazionali e, nelle materie a competenza concorrente, conformandosi anche ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale;

m. favorisce, persegue e promuove l'eliminazione di ogni vincolo normativo che impedisca l'inserimento o il reinserimento volontario dei cittadini nel mondo produttivo;

n. promuove e favorisce la cooperazione e la collaborazione, finalizzate all'interscambio culturale economico e sociale, con altre Regioni, con enti e amministrazioni operanti nel territorio regionale, nazionale, europeo e internazionale;

o. favorisce la realizzazione di un sistema radiotelevisivo regionale, anche attraverso la collaborazione con soggetti privati.

4. Le funzioni regionali sono esercitate secondo principi di leale cooperazione, di sussidiarietà, di specificità e di economicità tra le pubbliche autorità, garantendo ai veneti i diritti di libertà, uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, indipendentemente dal credo religioso e dal livello sociale ed economico.